

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 novembre 2023, alle ore 12.00, presso gli uffici di UBS, si sono incontrati:

- **CREDIT SUISSE SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.**, con sede legale in Via Santa Margherita, n.3, Milano, codice fiscale 13086190157 (“**CSSF**” o la “**Cedente Incorporanda**”), in persona di Daniela Menescaldi – *Head of People Italy*, Paolo Daminelli – *Amministratore Delegato Credit Suisse Servizi Fiduciari S.R.L.*, Luciana Notaristefano – *HR Specialist*.

- **UBS FIDUCIARIA S.P.A.**, con sede legale in Via del Vecchio Politecnico, n. 3, Milano, codice fiscale 00919520288 (“**UBSF**” o la “**Cessionaria Incorporante**”), in persona di Silvia Catalano – *HR Country Head Italy*, Alessandro Chiari – *Amministratore Delegato UBS Fiduciaria S.p.A.*, Renato Borzone – *HR Specialist*.

congiuntamente indicate le “**Società**”

e

- **RSA FABI** costituita presso CSSF rappresentata da Elena Spagnoli;
- **RSA FISAC-CGIL**, costituita presso CSSF rappresentata da Miryana Benedetti;
- **RSA FISAC-CGIL**, costituita presso UBSF rappresentata da Francesco Stumpo;
- **RSA FIRST-CISL**, costituita presso UBSF rappresentata da Roberto Ronchetti;
- **RSA FABI**, costituita presso UBSF rappresentata da Stefano Sivieri;
- **RSA UNISIN**, costituita presso UBSF rappresentata da Carla Burla;
- **FIRST-CISL Milano** nelle persone di Maddalena Acquaviti e Alberto Buoso;
- **FISAC-CGIL** nella persona di Michela Trento;
- **UILCA Lombardia** nelle persone di Lucia Peveri, Renato Rodella e Pietro Maiello;
- **FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani (Milano)** nella persona di Daniele Perri;
- **UNISIN Lombardia** nelle persone di Antonino Biondo e Roberto Maestrelli;

le “**OO.SS.**” e, congiuntamente a CSSF e UBSF, le “**Parti**”

per dare corso alla procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 della Legge n.428/1990 e di ogni applicabile previsione di legge e di contratto collettivo, avviata con lettera del 12 ottobre 2023, sottoscritta congiuntamente da UBSF e da CSSF (la “**Comunicazione**”).

A tale riguardo, le Società hanno fornito informazioni circa l’operazione di fusione per incorporazione di CSSF in UBSF (la “**Fusione**”), così come meglio definita e descritta nella Comunicazione, che costituisce parte integrante del presente accordo, nonché in relazione alle conseguenze per il Personale CSSF interessato dalla Fusione e indicato nell’Allegato 1.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il trasferimento del Personale CSSF alle dipendenze della Cessionaria Incorporante, per effetto della Fusione, avrà effetto con decorrenza indicativamente dal 1° gennaio 2024 (“**Data del Trasferimento**”), in ogni caso subordinatamente e condizionatamente al ricorrere delle

condizioni indicate nella Comunicazione, tra cui la sottoscrizione dei necessari atti civilistici ed il perfezionamento di ogni formalità prodromica alla Fusione, ivi incluso il trasferimento dell'intero capitale sociale di CSSF da Credit Suisse (Italy) S.p.A. ("CSI") a UBS Europe SE ("UBS ESE"). Nel caso di mancato avveramento delle citate condizioni le Società si assumono l'obbligo di avvisare tempestivamente le OO.SS.

3. Il Personale CSSF, composto da n. 11 dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato (di cui 10 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato, di cui 4 dirigenti, 3 quadri e 4 impiegati), individuato nell'Allegato 1, passerà alle dipendenze di UBSF senza alcuna soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112, comma 1, cod. civ., con applicazione delle norme e dei trattamenti categoriali e aziendali tempo per tempo vigenti presso UBSF ed in particolare di quanto previsto al punto 5 che segue.
4. La sede operativa di lavoro del Personale CSSF sarà collocata presso gli uffici di UBSF in Milano in Via del Vecchio Politecnico 3, fermo restando le facoltà datoriali ai sensi di Legge e delle previsioni del contratto collettivo applicabile, ai fini della migliore integrazione tra le strutture.
5. Con riguardo alle condizioni e termini applicabili al rapporto di lavoro del Personale CSSF quale conseguenza della Fusione, le OO.SS. e la Cessionaria Incorporante convengono quanto segue:
 - a) il Personale CSSF conserverà la retribuzione annua lorda (comprensiva di assegni *ad personam*), l'inquadramento e l'anzianità di servizio maturata alla Data del Trasferimento; con riferimento invece alla retribuzione variabile, ove spettante, le somme eventualmente maturate saranno erogate ricorrendone i presupposti, al raggiungimento dei relativi obiettivi per l'anno fiscale 2023 comunicati da CSSF, mentre successivamente alla Fusione troverà applicazione la disciplina in uso presso UBSF di cui *infra*;
 - b) gli accantonamenti economici relativi al rapporto di lavoro del Personale CSSF maturati sino alla Data del Trasferimento, per effetto della Fusione, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - mensilità aggiuntive, ferie, banca ore, permessi ed altri istituti indiretti e differiti, ivi compreso il T.F.R. (per la quota non destinata ai fondi), saranno trasferiti presso UBSF con effetto dalla stessa Data di Trasferimento;
 - c) il rapporto di lavoro del Personale CSSF continuerà ad essere disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese creditizie finanziarie e strumentali (il "CCNL Credito ABI") e, per quanto attiene ai dirigenti, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle aziende del credito (il "CCNL Dirigenti Credito"), tempo per tempo vigenti applicati dalla Cessionaria Incorporante;
 - d) ai rapporti con il Personale CSSF si applicheranno esclusivamente i trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale e/o dalle policy/regolamenti aziendali tempo per tempo in vigore presso UBSF, con sostituzione e caducazione di ogni accordo e/o regolamento aziendale ovvero di eventuali usi o prassi in essere presso CSSF e di ogni attribuzione ivi prevista;
 - e) in particolare, dalla Data di Trasferimento nell'ambito della Fusione, il Personale CSSF sarà incluso nell'ambito di applicazione:
 - del Premio di Risultato c.d. VAP, in essere presso UBSF attualmente regolato dal Contratto Integrativo Aziendale del 16 novembre 2022 ("CIA"), a favore

del personale non dirigenziale, del quale potranno essere beneficiari a partire dall'anno 2024 (quindi con erogazione delle somme eventualmente maturate a tale titolo nell'anno 2025);

- del c.d. "*Benefit Flex*", così come disciplinato nel Regolamento Aziendale protempore vigente (il "**Benefit Flex**"); in proposito, si precisa che il Personale CSSF, ai soli fini di cui alla disciplina del Benefit Flex, verrà considerato quale personale di nuova assunzione, senza, dunque, valorizzazione dell'anzianità aziendale pregressa (pure garantita ad altri fini dal presente accordo);
- del sistema di previdenza complementare adottato da UBSF e delle coperture sanitarie e assicurative attualmente in uso presso la stessa Cessionaria Incorporante ai termini di cui al CIA; con riferimento al sistema di previdenza complementare UBSF conferma che il Personale CSSF potrà mantenere l'iscrizione ai fondi di previdenza complementare attualmente in uso in CSSF (ossia ai fondi "Insieme" di Allianz S.p.A., "Arti & Mestieri" di Anima SGR S.p.A. e "Previbank"), ferma restando l'applicazione dei termini e condizioni di cui all'art. 4 del CIA;
- della disciplina dei buoni pasto di cui al CIA;

f) l'inserimento del Personale CSSF presso UBSF avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite, ed in ottica di valorizzazione dei contributi, delle conoscenze e della *seniority* dei singoli. UBSF, al fine di consentire una efficace integrazione del Personale CSSF, attiverà i percorsi formativi che dovessero rendersi necessari in favore del Personale CSSF interessato dalla Fusione anche in riferimento all'utilizzo di sistemi e/o procedure in essere presso UBSF.

6. Le Parti si danno reciproca disponibilità ad effettuare un incontro di verifica circa l'applicazione delle previsioni contenute nel presente verbale di accordo a 3 mesi dal perfezionamento dell'operazione di Fusione per incorporazione di CSSF in UBSF.
7. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente espletato e completato ogni procedura di informazione, consultazione sindacale e/o processo di armonizzazione nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, dei CCNL e di contratto applicabili, ivi incluso quanto indicato dall'art. 2112 cod. civ. e dall'art. 47, comma 2, L. 428/1990.

Allegato 1: Lista del Personale CSSF

Letto, confermato e sottoscritto

UBS Fiduciaria S.p.A.

OO.SS.

Credit Suisse Servizi Fiduciari S.r.l.